

LA DIFFICILE PROTEZIONE GIURIDICA DEI RAGAZZI “IN” STRADA

Alfredo Carlo Moro *

Autonomia-dipendenza in età evolutiva

L'età dell'adolescenza e della preadolescenza è una età in cui è certamente presente in misura notevole l'elemento del rischio: perché esplodono le difficoltà legate alle situazioni deficitarie familiari o sociali; perché lo stesso ritmo accelerato di sviluppo porta oggettivamente con sé squilibri e pericoli; perché è questo il momento in cui il ragazzo con più intensità cerca di esplorare, con scarsa prudenza, la realtà che gli si apre dinanzi e di stabilire dove cominciano e dove finiscono i confini alla sua libertà; perché la tentazione di sperimentare il nuovo, qualunque esso sia, è spesso irresistibile. Naturalmente il rischio è aggravato dal fatto che, necessariamente, si allentano le reti di protezione per consentire un minimo di libertà e di autonomia.

Certo il rischio non può, e non deve, essere espunto dalla vita del ragazzo perché costituisce uno strumento fondamentale di crescita: per il ragazzo è egualmente pericolosa sia la sovraesposizione sia la sottoesposizione alle situazioni di rischio attraverso meccanismi protettivi esasperati; per crescere, e quindi per conquistare la propria autonomia, è fondamentale “mettersi alla prova” e avere l'esperienza della fatica, del dolore, del fallimento. Ma non è opportuno che il ragazzo affronti in assoluta solitudine questo momento difficile della sua vita, senza sostegni e senza supporti. In realtà nei confronti del giovane che si apre alla vita bisognerebbe saper sapientemente comporre l'apparente antinomia "autonomia-dipendenza" realizzando un adeguato dosaggio, opportunamente bilanciato, tra libertà e limitazione, tra autodeterminazione e vigilanza e sostegno. Il soggetto in età evolutiva è infatti sempre tra Scilla e Cariddi: tra una dipendenza che rischia di farsi così forte ed incidente da impedire il suo superamento (e che perciò si risolve in una passivizzazione) ed un'autonomia che, priva di punti di riferimento, rischia di consegnare il ragazzo ad altre dipendenze e di condannarlo ad un solipsismo negatorio dell'autentico sé che si esprime solo nella relazione. Si può naufragare - nel processo di costruzione di una compiuta personalità - tanto per carenza di autonomia quanto per carenza di dipendenza. Sul primo versante c'è il rischio dell'infantilismo, dell'autosvalutazione, del gregarismo; sul secondo versante il rischio dell'onnipotenza ovvero, di contro, il rischio dell'impotenza e della conseguente frustrazione. Trovare questo difficile equilibrio nello svolgimento della propria funzione educativa non è facile per il mondo degli adulti anche perché l'ordinamento giuridico per primo è confusamente ambivalente, attribuendo al giovane anche precocemente ampi spazi di autonoma decisione ma, nel contempo, accentuandone in altri campi le dipendenze.

Non è senza significato che per il diritto il ragazzo, anche di dodici anni, ha diritto a decidere sulla interruzione di gravidanza ma non ha il diritto di riconoscere il proprio figlio prima del compimento di sedici anni; ha il diritto, senza limiti di età, di decidere autonomamente e segretamente interventi diagnostici e riabilitativi in caso di tossicodipendenza ma non può ricevere una donazione senza una autorizzazione del giudice tutelare; ha il diritto a tredici anni di consentire liberamente a rapporti sessuali (ma solo con un soggetto che abbia una differenza di età non superiore ai tre anni), ma alla stessa età è considerato sicuramente

* Presidente Onorario Sostituto della Corte d'Appello, Italia

incapace di percepire il disvalore di fatti costituenti reato; gli si vieta prima dei sedici anni di assumere responsabilità lavorative rendendolo così dipendente dalla famiglia e lo si ritiene ancora in formazione, sottoponendolo fino a questa età alla scuola dell'obbligo, ma può senza alcun limite di età accedere liberamente ai consultori per farsi consegnare mezzi antifecondativi.

Il risultato è che - mentre sul piano economico, su quello lavorativo, su quello delle assunzioni di responsabilità familiare, su quello dell'impegno costruttivo sociale - si va sempre più accentuando la dipendenza del ragazzo fino ad una età molto avanzata, sul piano per esempio sessuale, si va invece accentuando il riconoscimento di illimitate libertà: sembra che l'ordinamento abbia fatto proprie le profonde contraddizioni di una società che - come acutamente ha osservato Marcuse - da una parte moltiplica le limitazioni e gli ostacoli all'esercizio della libertà personale e, dall'altro, fa cadere ogni remora ed ogni ostacolo all'esercizio della libertà.

Inoltre il messaggio che l'ordinamento invia al genitore sulle sue responsabilità nei confronti dei figli è assai confuso: gli manda a dire infatti, prevedendo che il reato di abbandono di minore scatta solo se il ragazzo non abbia raggiunto i quattordici anni, che può impunemente disinteressarsi di lui al compimento di questa età, ma nel contempo afferma che fino a diciotto anni il ragazzo, privo di adeguato sostegno genitoriale, può essere considerato in stato di abbandono e dato in adozione; afferma sul piano giurisprudenziale il principio che, appena il ragazzo abbia un minimo di discernimento, gli si deve lasciare sufficiente libertà di movimento e di scelte - si è così sancito che il ragazzo ha il diritto di dirigersi personalmente e di attivarsi secondo le personalissime istanze per la realizzazione del progetto personale di vita e che il genitore è civilmente responsabile se ostacola tale progetto (Trib. Min: Napoli 13 gennaio 1983 in *Rass. Dir. civ.* 1983, 1145) - ma nel contempo sancisce una responsabilità del genitore per omessa vigilanza nel caso di danni cagionati dal minore a terzi (art 2047, 2048 cod. civ.).

Le aree di protezione

L'ordinamento giuridico, in alcuni settori, cerca di assicurare una certa protezione al preadolescente e all'adolescente che, fuori della sfera familiare, può essere vittima di sfruttamenti o di manipolazioni da parte di altri e vedere conseguentemente compromesso il suo itinerario di crescita.

Ma l'ordinamento si preoccupa quasi esclusivamente di alcune particolari forme di sfruttamento che ritiene più vistose e devastanti, trascurandone altre peraltro di diverso ma non minore rilievo. Inoltre l'intervento del diritto è solo rivolto alla mera previsione di pesanti sanzioni penali nei confronti di chi pone in essere comportamenti di sfruttamento e dà invece scarsa attenzione alla predisposizione di strutture e di concrete misure preventive, capaci di evitare, o quanto meno ridurre, le occasioni facilitanti lo sfruttamento. E poiché sappiamo che l'attuale sistema penale ha scarsissime capacità dissuasive - perché l'ipotesi che il colpevole sia scoperto è assai ridotta, stante l'altissimo numero oscuro della devianza e perché comunque, anche se il colpevole viene individuato, resta assai remota l'ipotesi che l'eventuale pena irrogata sia effettivamente espiata - la protezione affidata alla mera sanzione penale risulta una protezione largamente inefficace e più declamata che effettivamente attuata.

L'ordinamento dunque si impegna, prevedendo specifiche ipotesi di reato, a proteggere i minori dai seguenti rischi:

- *dal rischio che siano indotti alla prostituzione*: le nuove norme sulla violenza sessuale per la prima volta estendono la responsabilità penale non solo a chi induce, facilita o sfrutta la prostituzione minorile, ma anche al cosiddetto cliente, perseguendolo non solo se il fatto è commesso in Italia ma anche quando è commesso all'estero;

- *dal rischio dell'utilizzo del minore nella pornografia* non solo colpendo penalmente chi produce materiale pornografico in cui sono coinvolti minori ma anche sanzionando chiunque detiene materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori, cercando così di contrarre al massimo il fenomeno;
- *dal rischio della diffusione della droga* sanzionando più pesantemente l'ipotesi di chi consegni sostanze stupefacenti a persone di età minore; l'ipotesi in cui l'offerta o la cessione di tali sostanze venga fatta all'interno o in prossimità di scuole o comunità giovanili; l'ipotesi in cui si istighi pubblicamente all'uso di droghe o si svolga anche in privato attività di proselitismo per uso delle predette sostanze nei confronti di minori;
- *dal rischio di sfruttamento lavorativo* sanzionando – ma per la verità con pene irrisorie che non scoraggiano affatto la violazione della norma – l'utilizzo nel lavoro di minori di sedici anni.

Deve però rilevarsi che altre non meno gravi forme di sfruttamento dei minori finiscono con il non essere prese in adeguata considerazione da parte dell'ordinamento, riducendo così ingiustificatamente l'area di protezione dei giovani che incominciano a sperimentare la vita.

a) L'ordinamento innanzi tutto mentre sviluppa una forte protezione della sfera della libertà sessuale e della tutela patrimoniale del minore, non sembra altrettanto preoccupato della tutela della personalità e della identità del soggetto in formazione. Eppure in questo campo vi possono essere altre forme, non meno gravi, di manipolazione e di sfruttamento.

Non è senza significato che il reato di corruzione di minorenni sussista solo nell'ipotesi di chi compia atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14 col fine specifico di farlo assistere al compimento di tali atti e non anche nei casi in cui si incida in altro modo sul patrimonio etico del ragazzo alla ricerca di una sua identità. E' assai significativo, in modo purtroppo negativo, che il reato di tratta, o comunque di commercio, di minori è previsto dall'ordinamento solo se tale attività è finalizzata alla riduzione alla prostituzione e non se funzionale ad altre forme di sfruttamento. E' emblematico il fatto che - mentre è previsto dall'ordinamento un reato di circonvenzione di incapace nel caso di chi abusi dei bisogni, delle passioni, della inesperienza di un soggetto di età minore inducendolo a compiere atti che possono produrre un effetto giuridico a lui dannoso sul piano patrimoniale - una analoga disposizione non esiste per il caso di chi induca a scelte di vita che possono essere forse assai più dannose sul piano della costruzione della personalità.

b) Assai poco efficace è la protezione prevista dall'ordinamento giuridico nei confronti della invadenza dei mezzi di comunicazione di massa che rischiano sempre di più:

- di imporre al soggetto in età evolutiva modelli preconfezionati e assai spesso inautentici;
- di suggestionarlo all'assunzione di ruoli predeterminati dalle mode o di specifici stili di vita con l'implicita minaccia - terrificante per un ragazzo che cerca in ogni modo di essere accettato dagli altri - che se non si accoglie la proposta si è “fuori”, non si è “nessuno”;
- di creargli artificiosi bisogni a cui sembra non si possa rinunciare se si vuole “essere”;
- di veicolargli una immagine sostanzialmente falsa della vita, rappresentata in modo martellante come esistenza dominata esclusivamente dalla violenza e dal sesso o banalizzata e ridotta a momento esclusivamente ludico in cui è facile, con poco sforzo, e con un “aiutino” del presentatore di turno, ottenere successo e danaro.

L'unica protezione prevista è nei confronti delle rappresentazioni televisive che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita e che inducano ad atteggiamenti di intolleranza. Ma in realtà, si tratta di una protezione puramente formale: perché basta un piccolo e marginale taglio per consentire la presentazione, anche nelle fasce di ascolto protette, di film dichiarati vietati ai minori; perché tutte le altre trasmissioni televisive non sono sottoposte ad alcuna revisione e presentano anche, in ore di grande ascolto da parte dei ragazzi, scene e messaggi fortemente diseducativi; perché il codice di autoregolamentazione,

liberamente sottoscritto dalle aziende televisive pubbliche e private, è stato largamente e impunemente violato da chi lo aveva sottoscritto sotto lo specioso argomento che era inapplicabile in quanto vi erano ancora nei magazzini molti film che non avrebbero potuto essere trasmessi nella fascia protetta: si è così apertamente e impunemente riconosciuto che il profitto e il mercato dovevano fare aggio su fondamentali interessi della persona umana in formazione.

c) *Sostanzialmente inesistente è una specifica protezione del cittadino di età minore dallo sfruttamento della criminalità adulta.* Avviene non infrequentemente che, essendo stata, e giustamente, assicurata al ragazzo l'impunità penale - in modo assoluto per il minore di 14 anni ma assai spesso anche per il minore di 18 anni - sempre più spesso genitori irresponsabili o persone estranee alla famiglia ricorrono ai minori per la commissione di furti, per il traffico di stupefacenti, per commettere rapine od estorsioni, anche per il killeraggio. Non appare sufficiente a stroncare il fenomeno, o a ridurlo, la disposizione dell'art. 111 cod. pen., che prevede solo che risponda del reato commesso chi ha indotto il minore a commetterlo. Una simile disposizione tutela la collettività, assicurando che il reato non resterà comunque impunito, ma non tutela affatto il minore. Per lui i danni della induzione al reato non sono solo quelli conseguenti alla commissione del reato ma anche quelli connessi all'avvio di un soggetto in formazione sulla strada della devianza. Il che si verifica sia che il ragazzo abbia posto in essere il comportamento penalmente sanzionato sia che non abbia avuto l'opportunità o il coraggio di commettere il reato. Né appare comprensibile il perché l'ordinamento preveda una ipotesi delittuosa specifica (art 611 c.p.) per chi usa violenza o minaccia per costringere altri a commettere un reato ed escluda dalla punibilità penale chi, approfittando della insufficiente maturazione del soggetto di età minore lo induca, anche avvalendosi della autorità genitoriale, a commettere reati. Occorrerebbe perciò una ipotesi delittuosa che sanzioni autonomamente, e in modo pesante, l'induzione del minore a commettere reati, siano essi delitti o contravvenzioni, perché anche la induzione a porre in essere alcuni comportamenti, che solo criminologicamente sono considerati minori, può avere effetti devastanti sullo sviluppo della personalità in formazione.

d) *Manca una adeguata protezione del minore da possibili asservimenti e manipolazioni da parte di adulti per imporgli delle particolari scelte di vita.* Abbiamo assistito in questi ultimi anni non solo ad un proliferare di organizzazioni che utilizzano massicciamente bambini procurati non si sa con quali mezzi, per pulire i vetri delle macchine ai crocicchi o per vendere fiori nei ristoranti fino a tarda sera ma anche a drammatici inserimenti di giovani in alcune sette da cui era difficilissimo liberarli. La soppressione del reato di plagio dal nostro ordinamento ha lasciato un vuoto di tutela che sarebbe opportuno colmare, prevedendo una figura di reato che sancisca la responsabilità penale di chi, attraverso una subdola opera di manipolazione, asservisca il minore al dominio di qualcuno eliminandogli la possibilità di esercitare le libertà fondamentali della persona. La giurisprudenza (Cass. Pen. 7 dicembre 1989 in *Dir. Fam. Pers.* 1990,1095) ha utilizzato – per la verità solo marginalmente – il reato di riduzione in schiavitù ritenendolo applicabile a minori comprati ai propri genitori per essere utilizzati, ricorrendo anche alla violenza su di loro, nella commissione sistematica di reati contro il patrimonio. Ma la norma della riduzione in schiavitù non può essere utilizzata per tutte le situazioni in cui si sfrutti la debolezza del soggetto in formazione per manipolarne la personalità e per distruggerne l'identità originaria. Appare contraddittorio che l'ordinamento sanzioni pesantemente il comportamento del genitore che non rispetti le capacità, inclinazioni e aspirazioni dei figli (art. 147 cod. civ.) e poi non tuteli il minore da ben più gravi manipolazioni che possono essere effettuate da terzi estranei alla famiglia.

e) *Non può ritenersi soddisfacente la tutela del minore dallo sfruttamento in alcuni particolari settori lavorativi: dello spettacolo, della pubblicità, dello sport.* In questi settori l'ordinamento si preoccupa esclusivamente di garantire soddisfacenti condizioni igieniche di lavoro e la

possibilità per il ragazzo di osservare l'obbligo scolastico e non si preoccupa invece affatto di valutare - cosa che appare fondamentale in un lavoro che non è meramente materiale ma che esige un profondo coinvolgimento emotivo - che le situazioni in cui il minore viene calato non siano tali da incrinare un itinerario costruttivo di personalità. Ad autorizzare l'impegno lavorativo nel settore dello spettacolo e della pubblicità è l'ispettorato del lavoro e cioè un organo che ha competenze tecniche ma per nulla psicologiche; il consenso dei genitori non appare sufficiente a tutelare il ragazzo perché il giudizio dei genitori è fortemente inquinato dal desiderio di assicurare al figlio notorietà e di ricevere congrui compensi; anche nello sport si è più attenti alla tutela dell'integrità fisica che alla tutela della globale personalità di chi troppo spesso viene sradicato dalla sua famiglia per essere inserito in società sportive lontane dal suo paese o addirittura in altro continente e viene "allevato in batteria" per essere costruito ad ogni costo come campione.

Le risposte al disadattamento dei minori

In questo difficile itinerario dalla dipendenza all'autonomia, tutti i ragazzi vivono momenti di particolare difficoltà ed hanno il diritto di essere aiutati e sostenuti dalla comunità, affinché le difficoltà siano superate e l'itinerario formativo ripreso. Per i ragazzi italiani l'ordinamento prevede risposte articolate per un superamento del disadattamento e per un recupero in libertà di un processo educativo interrotto, senza etichettature e senza segregazioni ingiustificate. Questa opzione dell'ordinamento - che pure ha dato i suoi frutti - viene oggi fortemente messa in discussione da una opinione pubblica ossessionata dal problema della difesa sociale. Si leva infatti, con sempre maggiore insistenza, la critica ad una concezione che si definisce "paternalistica", "buonista", sostanzialmente "lassista": si sostiene che i giovani di oggi sono assai più maturi di quelli del passato e che pertanto sarebbe opportuno ridurre l'età della non imputabilità o della necessaria dimostrazione da parte del giudice della capacità di intendere e di volere del ragazzo; si riafferma che solo una pena, ed una pena dura, può avere sia un effetto di prevenzione generale, laddove l'attuale "lassismo" stimola alla commissione di reati, sia l'effetto di realizzare, attraverso la sofferenza, l'emenda del reo o quanto meno di assicurare una migliore tutela della società.

In realtà queste affermazioni non sono condivisibili e appaiono dettate da un desiderio di sicurizzare il mondo degli adulti più che da una reale comprensione della realtà del mondo minorile.

E' vero che assistiamo oggi ad una infanzia precocemente adultizzata ma è anche vero che è assai presente nella nostra vita sociale una adolescenza prolungata e prorogata. La combinazione di questi due fenomeni non rende più agevole un processo di effettiva maturazione ma anzi lo complica notevolmente. In una società complessa come quella odierna - caratterizzata da un progressivo depauperamento della funzione educativa e da una assai ritardata assunzione di responsabilità - il giovane solo apparentemente è più capace che nel passato di opzioni autenticamente libere e veramente coscienti. Divenire infatti veramente e autenticamente adulti non significa solo liberarsi da una condizione di dipendenza dai propri genitori, quanto principalmente avere realizzato una personalità non conformisticamente imitativa di modelli esterni; non narcisisticamente ripiegata su se stessa e sulle proprie più banali esigenze; non condizionata dalle molte onnipotenze infantili; non avulsa dalla realtà e dai suoi inevitabili condizionamenti. Significa strutturare una personalità capace di superare le ansie, i fallimenti, le rinunce che la vita quotidiana impone; significa avere una propria, autonoma chiave di lettura della realtà in cui si è immessi. Tutto ciò è più difficilmente acquisibile in una società pluriculturale che invia al giovane messaggi contraddittori; che è dominata da strumenti di persuasione occulta, le cui implicite proposte dovrebbero essere decodificate e criticate; che vede una sempre più difficile capacità non solo relazionale ma anche comunicativa tra giovani e

adulti, anche perché i primi non sanno esprimere le proprie esigenze e i secondi tendono a ritirarsi precocemente abdicando alla propria funzione.

Non è neppure vero che l'uso della pena carceraria costituisca da una parte una remora alla commissione di reati e dall'altra un valido strumento di recupero. Sul primo versante è da osservare che bisogna essere psicologicamente adulti per orientare le proprie azioni non sulla base delle sollecitazioni del momento ma prevedendo con acutezza e razionalità tutte le conseguenze connesse al proprio comportamento. Il giovane per sua natura è poco razionale, imprevedibile, impulsivo, facile preda della suggestione del momento, portato alla trasgressione, spinto dal suo senso di onnipotenza ad essere sicuro che a lui non può venire nessuna conseguenza negativa dalla azione intrapresa. Ritenere che la mera minaccia di una sanzione penale - peraltro molto eventuale per la scarsa efficacia dell'azione investigativa e di controllo (amplissima è la gamma dei reati di cui resta ignoto l'autore) - possa inibire nel soggetto con forti problemi di adeguata socializzazione la commissione di reati è una pericolosa illusione.

Né, sul secondo versante, appare condivisibile la tesi che la detenzione carceraria, per la segregazione e la sofferenza della privazione della libertà imposta, faccia rinsavire il reo e contribuisca alla sua riabilitazione. Innanzi tutto perché è una vecchia concezione quella che vede nella pena e nella sofferenza imposta l'unico strumento per riaffermare la giustizia, retribuire la colpa, assicurare la restaurazione dell'ordine sociale violato: la società è più garantita e riparata se, quanto meno nella maggioranza dei casi, il trattamento usato fuori della segregazione carceraria comporta il recupero della personalità in formazione. Poi perché la segregazione in carcere consente alla criminalità organizzata di fare opera di proselitismo e comunque è nel carcere che si realizzano forme di collegamento delinquenziale che diverranno concretamente operative al momento della riconquista della libertà. Infine perché la carcerazione diviene spesso assai controproducente sia perché il deviante è spesso un soggetto in difficoltà e alla ricerca di una identità ed un ruolo e la sua segregazione con altri egualmente etichettati può comportare una spinta addizionale al delitto, pensandosi il soggetto come delinquente e organizzando il suo comportamento in conformità; sia perché la segregazione del condannato dalla società non rimuove le cause che stanno all'origine del comportamento deviante con la conseguenza che, a pena espiata, il nuovo impatto con la vita sociale riprodurrà, spesso in modo aggravato, la situazione di conflitto preesistente.

In realtà la prevenzione ed il recupero del ragazzo in gravi difficoltà nel suo processo di socializzazione si realizzano non tanto con la minaccia di una sanzione ma costruendo strutture capaci di sostenerlo, orientarlo e accompagnarlo nel suo itinerario verso una reale integrazione sociale; non con la segregazione nel carcere ma attraverso trattamenti in libertà che riqualfichino la sua esperienza di vita e lo strutturino come persona autonoma e cosciente delle sue potenzialità ma anche delle sue responsabilità.

La strada della mera repressione è una strada cieca: o assicura soltanto che, per un breve periodo, persone con difficoltà siano eliminate dal consorzio sociale - ma poi ritorneranno con maggiore aggressività - o impone una continua *escalation* di interventi sempre più segreganti e di durata sempre più lunga.

L'esperienza di questi ultimi anni insegna che, da quando la risposta alla devianza minorile non è stata più solo quella della segregazione carceraria, le denunce nei confronti dei minori italiani maggiori di 14 anni sono significativamente diminuite: contro le 31.879 denunce dell'anno 1991 si è avuto un progressivo e costante decremento che ha portato le denunce, nel 1998, a 27.323. Di converso - e il dato è assai significativo - le denunce nei confronti dei minori stranieri, nei cui confronti l'unica risposta alla devianza è stata quella carceraria, sono state in costante aumento passando dalle 3.903 del 1991 alle 7.127 del 1998 con un netto raddoppio. Certamente ha contribuito a questo decremento delle denunce nei confronti degli italiani e di converso all'aumento delle denunce nei confronti degli stranieri, il fatto che la popolazione italiana è diminuita mentre quella straniera è aumentata, ma questo fatto non giustifica appieno e da solo l'entità di questa andamento a forbice.

Ed è anche assai significativo che la percentuale dei minori che commettono delitti nel nostro paese sia di gran lunga inferiore a quella di altri paesi europei che adottano sistemi penali meno “lassisti”, secondo la concezione comune, del nostro: nell’anno 1998 su 1000 minori imputabili la percentuale di minori denunciati è stata del 43,5 in Francia, dell’81,9 in Germania, del 33,0 in Inghilterra e Galles e solo del 9,7 in Italia. Il dato non può non essere messo in correlazione anche al dato sulla percentuale di condanne irrogate a minori: su 100 minori denunciati nell’anno 1998, le condanne sono state 21,3 in Francia, 16,3 in Germania, 62,9 in Inghilterra e Galles e 15,1 in Italia.

Interventi con gruppi particolari di minori in difficoltà

Di fronte alle varie espressioni del disagio preadolescenziale e adolescenziale – alcune volte soltanto fisiologico nel difficile itinerario di crescita, talvolta più preoccupante perché rivelatore di profonde difficoltà nella costruzione della personalità individuale e sociale - la risposta dell’ordinamento - e delle istituzioni - non sempre è coerente e veramente capace di assicurare una parità di trattamento.

Bisogna d’altra parte riconoscere che non sempre è facile comprendere cosa deve essere opportunamente fatto per far superare, senza troppi danni, questo periodo difficile che attraversa il preadolescente e l’adolescente. Talvolta la cosa migliore è che l’ordinamento e le istituzioni tollerino la momentanea irregolarità di condotta e non facciano nulla, lasciando che il periodo di assestamento si esaurisca e che il ragazzo approdi senza ulteriori traumi alla più serena condizione di soggetto autonomo e competente. E’ pertanto assai opportuno che l’ordinamento – attraverso l’istituto giuridico dell’irrelevanza del fatto, che consente di fare uscire rapidamente dal circuito penale minori che abbiano commesso fatti che, pur rientrando formalmente nello schema giuridico della fattispecie legale incriminata, non sono affatto sintomo di una antisocialità del suo autore e che non provocano alcun allarme sociale – non etichetti come devianti persone di minore età per comportamenti di scarso rilievo. Le piccole violenze nei confronti dei fratelli o dei compagni, le bravate per farsi notare e suscitare attenzione, la smania distruttiva o la tentazione irrefrenabile a danneggiare gli oggetti che appartengono alla collettività (i banchi di scuola, le panchine nei parchi, le insegne stradali, i cassonetti dell’immondizia), il furto nei grandi magazzini come dimostrazione della propria furbizia e abilità, il fracasso con il ciclomotore truccato per mettersi in vista, la guida senza patente di un veicolo come dimostrazione innanzi tutto a se stesso di essere veramente grande, tutto ciò da vita a quella “devianza leggera” che è destinata rapidamente a riassorbirsi, specie se è tollerata e non troppo pesantemente stigmatizzata. Se la violazione delle regole sociali appare non espressione di una grave difficoltà del processo di socializzazione ma solo una occasionale sbandata è opportuno non solo non intervenire penalmente ma neppure assumere provvedimenti di particolare protezione perché anche questi potrebbero radicare il ragazzo in una immagine negativa di sé che rischierebbe di fissarlo nel ruolo di deviante.

Una situazione che non può ritenersi di poco rilievo – perché dimostra pericolose tendenze alla sopraffazione – ma che per la maggior parte dei casi non è opportunamente trattabile attraverso l’intervento penale, oltre tutto perché si verifica prevalentemente nella fascia preadolescenziale non imputabile, è il fenomeno del bullismo scolastico, caratterizzato da prevaricazioni, prepotenze e soprusi di un soggetto che pone in essere un comportamento aggressivo organizzato e funzionale a mortificare l’altro, ad acquisire una posizione di supremazia, ad ottenere beni materiali. Sarebbe indispensabile che la scuola fosse aiutata ad attuare strategie di chiarimento e recupero sia nei confronti dei ragazzi aggressivi, modificandone il comportamento, sia nei confronti dei ragazzi vittime aiutandoli a fronteggiare i soprusi: alcune esperienze positive realizzate in questo campo andrebbero incrementate.

Sussistono però situazioni in cui il disadattamento minorile non è occasionale e rivela profonde distorsioni del processo evolutivo di personalità e situazioni di radicata antisocialità: in questo caso sarebbe opportuno che l'ordinamento prevedesse interventi più radicali e decisivi. Ma ciò non sempre è facile e molto spesso in questo settore la funzione promozionale del diritto si rivela o insufficiente o peggio priva di strumenti idonei a recuperare la devianza, ritessendo un itinerario educativo.

a) Sussistono innanzi tutto comportamenti posti in essere da minori problematici che sono un chiaro sintomo di una interruzione o una deviazione del regolare processo di socializzazione: se compiuti da soggetti che non sono ancora penalmente imputabili, esigerebbero interventi di adeguato sostegno e recupero perché l'incipiente devianza non si cronicizzi e perché il disadattamento dimostrato con il comportamento antisociale non si trasformi in devianza.

Il fenomeno ha una certa rilevanza: dai dati Istat e da una ricerca, ancora non edita, del Centro di documentazione e analisi sulla condizione minorile sui minori non imputabili risulta che il numero dei minori di quattordici anni denunciati non è preoccupante (ed è anzi in diminuzione) ma neppure irrilevante (sui 6000 perché le denunce, che sono circa 7000, riguardano i singoli fatti-reato e quindi possono in un anno riguardare più volte lo stesso minore); che nella maggior parte dei casi questi minori vivono presso la propria famiglia (solo 72 su 4.975 vivono in strada); che il 30,4 % ha avuto nell'anno 1998 più di due denunce per vari episodi delinquenziali mentre in 24 casi vi sono state più di dieci denunce, in 3 casi più di venti denunce e in 2 casi addirittura oltre 31; che anche in età non imputabile sono stati commessi reati di una certa gravità (nel 1998 2 omicidi, 463 lesioni personali, 117 violenze sessuali, 237 rapine o estorsioni, 136 reati di spaccio di stupefacenti).

Di fronte a questi fatti, anche di una certa gravità, e di fronte al fatto egualmente conturbante della reiterata commissione di reati, la risposta delle istituzioni è spesso sostanzialmente assente. Dalla stessa ricerca sopra indicata risulta, infatti, che solo nel 10% dei casi di denuncia il tribunale per minorenni apre un procedimento civile o amministrativo (solo 543 casi) e che solo nella metà di questi casi si arriva ad un provvedimento in qualche modo di sostegno da parte del tribunale (per lo più affidò al servizio sociale). Si sconta, in realtà, l'atonìa dell'ordinamento giuridico nei confronti di questo non irrilevante problema della devianza infraquattordicenne: esso ancor oggi prevede che, di fronte a comportamenti distruttivi del sé o della collettività non penalmente sanzionati, ovvero non penalmente sanzionabili per la non imputabilità o maturità del minore, il magistrato minorile possa adottare misure di recupero del minore che l'ordinamento giuridico definisce rieducative. Ma questa disposizione è stata molto contestata sia dalla dottrina sia in alcune iniziative legislative sia dagli stessi giudici minorili che, progressivamente, hanno in gran parte rinunciato ad avvalersi di queste competenze. Non è senza significato che dalla ricerca sopra indicata emerge che solo i tribunali minorili del Veneto, della Toscana, della Campania, della Sicilia e della Sardegna emettano provvedimenti rieducativi, mentre tutti gli altri tribunali ricorrono esclusivamente a provvedimenti civili nell'ambito della competenza sulla potestà genitoriale.

Bisogna però riconoscere che lo strumento dell'intervento sulla potestà – che presuppone necessariamente un comportamento del genitore che sia pregiudizievole per il figlio – è uno strumento troppo angusto, sia perché non sempre il deterioramento del processo evolutivo è un prodotto delle inadempienze o delle inadeguatezze genitoriali (da molte ricerche emerge il dato che comportamenti fortemente devianti possono insorgere anche in famiglie non disgregate e non disfunzionali), sia perché non sempre è sufficiente imporre dei comportamenti al genitore, specie quando l'imposizione di comportamenti riguarda essenzialmente il figlio. Cercare il recupero del minore deviante solo attraverso il ricorso civilistico ai provvedimenti inerenti alla disfunzione della potestà genitoriale risulta pertanto inadeguato, non solo a contrarre il fenomeno, ma anche a dare risposte esaustive alle esigenze del minore in difficoltà ed alla sua implicita richiesta di aiuto. Oltre tutto, caricando della responsabilità della situazione solo il

genitore, si finisce inevitabilmente con il deresponsabilizzare del tutto il minore, che non si sente investito personalmente dell'intervento.

Può pertanto anche essere opportuno escludere la vecchia competenza cosiddetta amministrativa dei tribunali per minorenni, inserendo questa attività di chiarimento, sostegno e recupero negli interventi civili a favore del minore ma solo a condizione che l'intervento educativo civile sia autonomamente considerato dall'ordinamento non come una sottospecie degli interventi sulla potestà genitoriale e che siano assicurati strumenti adeguati allo svolgimento di una simile delicata e complessa funzione, aventi una qualche forza coattiva anche nei confronti del minore che non li accetta e che si sottrae ad essi.

Inoltre si deve rilevare che, il pur opportuno passaggio del compito recuperativo dei minori in difficoltà agli Enti locali e ai loro servizi - e la inevitabile conseguenza della mancanza di un centro di elaborazione culturale sul problema della devianza e del suo trattamento - ha portato a interventi sconsiderati, sporadici, spesso o meramente formali o sostanzialmente custodialistici. Non vi è solo un problema di carente formazione sulle problematiche adolescenziali della devianza da parte di operatori dell'Ente locale che svolgono promiscuamente anche altre attività (e che spesso rifiutano il ruolo di controllori sociali insito anche in una azione recuperativa della devianza). Vi è anche il problema che non sussiste, neppure in via embrionale, una metodologia di intervento di fronte a queste situazioni, ma solo improvvisazioni e una gestione singola e occasionale degli specifici casi. I servizi mancano per lo più di un progetto generale e unitario: anche quando - ma si tratta di casi non frequentissimi - fanno riferimento ad un modello teorico di intervento per impostare l'azione educativa. Sono pertanto spesso regolati da approcci eterogenei, talvolta tra loro contrastanti, che fanno riferimento ad uno spettro tanto vasto quanto difforme che va dalla sociologia al mero assistenzialismo o alla terapia psicologica. Occorre una prospettiva unitaria capace di comprendere e far confluire i molteplici punti di vista all'interno di una sistematica più ampia, che solo una visione pedagogica può dare.

Inoltre un recupero del ragazzo diviene difficile se è delegato esclusivamente agli specialisti della rieducazione e se la comunità umana in cui il minore è inserito si disinteressa del fenomeno o anzi cerca di emarginare il ragazzo in difficoltà mostrandosi nella migliore delle ipotesi tollerante ma assai difficilmente solidale: vi è una prigione senza sbarre che può essere anch'essa etichettante e segregante.

b) Piuttosto difficile è il riuscire a sviluppare un efficace intervento nei confronti dei *minori nomadi* che pongono in essere comportamenti penalmente sanzionabili: un fenomeno questo di rilevante spessore se è vero, come è vero, che quasi il 50% delle denunce nei confronti degli infraquattordicenni riguarda proprio minori appartenenti alla cultura nomade.

Il problema è che nei confronti di questi soggetti - appartenenti ad una cultura "altra" - l'idea che la commissione dei reati contro il patrimonio costituisca manifestazione di devianza e che quindi essa vada superata facendo comprendere la non eticità della condotta, è una idea che appartiene a noi ma che è del tutto estranea alla cultura Rom. Per esserci devianza occorre che vi sia un comportamento difforme da un comportamento avvertito come doveroso anche se non seguito: per il minore zingaro, e per la sua cultura, la commissione di tali reati non solo non è considerata illecita - perché il furto è soltanto una fra le molte strategie economiche che si pongono in essere per la sopravvivenza - ma è anche espressione della sua solidarietà familiare e del suo concreto e doveroso contributo al sostentamento del nucleo. Di fronte a questa situazione la dottrina si è posta il problema se possa riconoscersi nel ragazzo zingaro una capacità di intendere e di volere, cioè la capacità di intendere il disvalore sociale dell'atto che il nostro ordinamento riconosce come reato e di volere come la capacità di scegliere autonomamente la propria condotta antisociale indipendentemente da condizionamenti determinanti. I tribunali per minorenni non hanno ancora affermato un principio così dirompente: ma esso non sarebbe affatto privo di qualche legittimo fondamento. Comunque

appaiono impossibili interventi civili di recupero: sia perché l'allontanamento della famiglia – a cui il ragazzo zingaro è fortemente attaccato – crea in lui un trauma non accettabile e non accettato, sia perché diventa estremamente difficile sradicare il ragazzo dalla sua cultura inserendolo in un'altra che gli è completamente estranea. La risposta pertanto dell'ordinamento, quando il ragazzo ha superato quattordici anni, è soltanto la carcerazione. Ma anche questa risposta è sostanzialmente mistificante, se non si voglia ridurre la pena ad una mera funzione di segregazione temporanea : stante la diversità dei valori etici di riferimento, anche l'esperienza processuale e detentiva non ha alcuna influenza sulla modifica di quei comportamenti che sono di rilevanza penale per la legge italiana. Il rito processuale e le pene detentive sono infatti vissute dal minore zingaro con indifferenza, poiché rappresentano rituali non appartenenti al proprio sistema di riferimento culturale e, di conseguenza, senza significato e valore. Vi sarà solo un'accettazione passiva delle regole interne dell'istituto penale da parte del minore zingaro che vi è detenuto; una sua sostanziale autoemarginazione da ogni tipo di relazione con i non zingari incontrati a vario titolo (altri minori reclusi e operatori, per intendersi) nel corso dell'esperienza nel circuito penale; l'acquisizione di un maggiore prestigio sociale nell'essere riuscito a sopravvivere ad esperienze particolarmente “rischiose” dal punto di vista dell'identità culturale. L'unica via praticabile – anche se estremamente difficile – per abbattere la “devianza minorile” zingara è di farla divenire, per gli Zingari romà che la compiono, meno redditizia di altre strategie economiche. Laddove, per esempio, si è provveduto a rendere almeno altrettanto finanziariamente produttive attività di tipo non illegale (per esempio corrispondendo a ciascun scolaro zingaro romà una cifra in denaro sotto forma di borsa di studio), la devianza minorile è stata infatti virtualmente eliminata. Il punto è che, però, le attività al limite della legalità (mendicizia) e, soprattutto, quelle illegali (furto, borseggio, spaccio di droga) rendono molto di più di qualsiasi attività legale realisticamente proponibile a – e realizzabile da – uno zingaro.

c) Analoghe difficoltà – ma meno rilevanti perché non vi è una totale alternità delle culture – si hanno con *i minori stranieri*. Anche questo costituisce un fenomeno in forte aumento: basti rilevare che mentre è in forte diminuzione la criminalità minorile italiana, quella straniera è in costante aumento: dal 1991 le denunce nei confronti dei ragazzi imputabili sono state per gli italiani 37.047 contro 7.928 per gli stranieri; nel 1998 si è passati a 32.149 per gli italiani e a 11.196 per gli stranieri. La percentuale di incidenza della devianza straniera nei confronti di quella italiana è così passata dal 17,6% al 24,8 %

La risposta alla criminalità minorile straniera finisce con l'essere, al contrario di quello che avviene con la criminalità italiana, una risposta quasi esclusivamente carceraria, più repressiva che risocializzante. Non è senza significato che i minori stranieri entrati nei Centri di Prima accoglienza sono stati il 52 % del totale dei minori inseriti in queste strutture (e le femmine straniere costituiscono ben il 95,1 %). E gli ingressi negli istituti penitenziari per minori vedono una preponderanza dei minori stranieri sui minori italiani: nel 1999 ben 1.005 stranieri contro 871 italiani (di cui 365 femmine straniere contro 22 italiane).

E' anche da rilevare

- come la devianza straniera sia prevalentemente collocata nel Nord d'Italia (nei confronti degli italiani il 48,4 % di stranieri in Piemonte, il 42,1% in Veneto; il 41,6% in Lombardia contro il 5,6% in Campania e il 4,4 % in Sicilia) : appare evidente che le organizzazioni che sfruttano i minori stranieri li indirizzano nelle zone più economicamente ricche del nostro paese, mentre il maggiore radicamento di organizzazioni criminali italiane nel Sud inibisce la presenza di una concorrenza straniera;
- come la devianza minorile straniera – almeno quella per cui più si fa ricorso agli interventi segregativi - sia una devianza di una certa gravità (traffico di armi o di droga, sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento della immigrazione clandestina, rapina aggravata) e molto spesso inserita in vere e proprie organizzazioni criminali che assistono e sostengono i minori

durante la detenzione e il processo e li risucchiano nella clandestinità una volta rimessi in libertà;

- come, in mancanza di una famiglia alle spalle, la rinuncia alla custodia cautelare comporta – come strumento di sostegno – la collocazione in comunità educative da cui però molto spesso il ragazzo con gravi problemi scappa, rientrando in clandestinità e riprendendo, magari con nuove identità, la sua attività criminosa;
- come la concentrazione della criminalità minorile straniera nel Nord d'Italia comporta, per carenza di strutture carcerarie, una “deportazione detentiva” nelle strutture penitenziarie del Sud, aggravando lo sradicamento e quindi le difficoltà di una integrazione e di un recupero.

Appare evidente che in questa situazione è assai difficile una seria azione di recupero: perché manca un ambiente familiare che possa sostenere questi ragazzi e che possa quindi collaborare ad un'opera di recupero; perché invece una forte azione di sostegno del ragazzo viene posta in essere sin dal momento della sua decisione di venire in Italia da organizzazioni che lo sfruttano ma anche lo valorizzano e sovvenzionano e che non mollano facilmente la presa su di lui; perché non sempre si riesce ad ottenere una seria collaborazione delle autorità dei paesi di origine del ragazzo; perché sono limitate le strutture italiane attrezzate ad accogliere ragazzi stranieri con così rilevanti problemi e che siano perciò sia capaci di evitare che il ragazzo rapidamente si allontani da esse sia attrezzate per una azione pedagogica nei confronti di adolescenti appartenenti a culture totalmente diverse.

Vi è pertanto il rischio che per questi ragazzi l'unica temporanea risposta sia la segregazione carceraria per un limitato periodo di tempo.

d) Sussistono anche da noi – sia pure con caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle di alcuni Stati del Sud America o dell'Africa – *ragazzi di strada*. In realtà non vi sono da noi ragazzi che vivono tutta la loro vita nella strada: vi sono ragazzi invece che passano molto del loro tempo in strada anche per la mancanza di idonee strutture di accoglienza e di partecipazione.

Non pochi di essi sono inseriti in organizzazioni criminose adulte che si avvalgono di questa “manovalanza a basso costo” per lo spaccio di stupefacenti, la vendita di sigarette di contrabbando, le estorsioni, il furto e il riciclaggio di auto, i danneggiamenti e gli incendi dolosi. Il legame tra il ragazzo e l'organizzazione criminosa è assai forte e difficile da rimuovere. Per molti ragazzi, che hanno sperimentato il fallimento della famiglia e delle istituzioni pedagogiche, l'inserimento in una organizzazione di questo genere è estremamente gratificante in quanto: gli insegna un coerente sistema di vita; gli assegna un ruolo; finalmente lo riconosce, valorizza ed apprezza; lo incardina in un ambiente capace di proteggerlo e di mostrargli una solidarietà attiva; gli offre un modello di adulto finalmente significativo da imitare, specie per chi è abituato a vivere con fantasmi di padri.

In queste situazioni la risposta non può che essere di carattere penale anche se non necessariamente di carattere segregante: il nuovo processo penale minorile – principalmente attraverso l'istituto della messa alla prova e l'istituto della mediazione – può tentare un recupero del deviante mantenendolo nel suo ordinario ambiente di vita o in un ambiente protetto (comunità educativa). Ma vi dovrebbe essere anche un impegno assai rilevante per stroncare lo sfruttamento di questi ragazzi da parte delle organizzazioni della criminalità adulta. Esistono anche ragazzi di strada non collegati e non sfruttati dalla criminalità adulta, organizzata o no, che vivono accanto a difficoltà di ordine personale anche le forti difficoltà conseguenti alla vita nelle moderne città.

La città moderna infatti è una città assai spesso senza identità e profondamente divisa in quartieri, borgate, periferie estreme, fortemente differenziate per tipologia di abitanti, per maggiore o minore presenza di servizi, per confortevolezza o no delle abitazioni: si realizza così non solo una frammentazione, e quindi una disgregazione sociale, ma anche la percezione di un uso assai sperequato e discriminatorio dei servizi. Inoltre si sviluppa inevitabilmente

anche la sensazione di essere in situazione di marginalità, di essere “fuori gioco”, di non contare sostanzialmente nel sistema sociale in cui si vive, di essere sistematicamente sconfitti. E quando all'emarginazione sociale si aggiunge la fisiologica emarginazione giovanile, la miscela rischia di divenire esplosiva per chi è alla disperata ricerca di una identità che non è in grado di costruire autonomamente. Per sentirsi ed apparire visibili, in un contesto che tende altrimenti a nascondere ed ignorare, molti giovani sono spinti a ricorrere anche alla violenza pur di divenire in qualche modo protagonisti sui palcoscenici della vita sociale; l'impotenza e le frustrazioni accumulate nel processo di inserimento esplodono facilmente in un ribellismo fine a se stesso. La violenza giovanile nelle scuole o la violenza negli stadi (basti pensare ai gruppi tifosi “ultrà”, con i loro riti, il loro gergo, le loro mitologie) sono indicative della emarginazione che cerca di uscire, attraverso l'imbocco di scorciatoie, dalla sua invisibilità.

Inoltre la città moderna è anche una città “secolarizzata”, come qualcuno l'ha definita, perché si è trasformata in mera macchina per abitare e produrre, perdendo progressivamente quella dimensione comunitaria, politica e culturale, che era propria della città antica. La città moderna è divenuta così la città dell'isolamento e della povertà relazionale; alla compresenza di più “luoghi” significativi in cui si sviluppavano e si costruivano identità diverse, si è sostituita la realtà dei “non luoghi” e cioè di spazi che non hanno funzione né identitaria né relazionale. Questo è esiziale per i giovani che hanno un estremo bisogno di costruirsi una identità reale e non un'identità ambigua e virtuale, di trovare occasioni e opportunità per una autorealizzazione personale. Nei “non luoghi”, in cui si incontrano i gruppi informali dei giovani d'oggi (i gradini di una Chiesa, il muretto, il cassonetto dell'immondizia, il marciapiede di fronte a un bar), non si realizza una socializzazione ma solo un tempo consumato e spesso di profondo disagio e si accentua l'isolamento anche se in gruppo.

Occorre che la comunità - e gli Enti istituzionalmente preposti alla tutela e promozione dei diritti del minore, in primo luogo del diritto ad un adeguato sviluppo umano – si preoccupino di questa fascia di giovani a grave rischio, predisponendo nuove forme di intervento che riescano a porsi in relazione con i giovani in questa situazione, ad instaurare con loro un dialogo e strutturare una relazione in qualche modo educativa. Gli interventi – che alcuni Comuni hanno sostenuto – degli educatori di strada possono essere una importante risposta ad una fondamentale esigenza di protezione e promozione di tanti giovani che, al margine della vita sociale, rischiano di essere sostanzialmente esclusi da una non formale cittadinanza.